

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'approvazione del Regolamento Acustico assolve ad un impegno programmatico sollecitato in Consiglio Comunale in ottemperanza della Lg. 447/95 e L.R. 18/01. La normativa di cui oggetto fa obbligo di classificare il territorio comunale in zone acustiche e di redigere, ove necessario, i piani di risanamento al fine della protezione della popolazione contro l'inquinamento acustico.

Il lavoro di redazione del regolamento acustico ha visto impegnati tutti i membri a formulare uno strumento quanto più possibile aggiornato, finalizzato anche a snellire le procedure assumendo come riferimento fondamentale l'evoluzione della legislazione specifica ed i recenti indirizzi dottrinari e giurisprudenziali.

Nel corso dei lavori ci si è mossi con pragmatismo, puntando ad una innovazione possibile (nulla è più deleterio di regole belle, avanzate ma non applicabili, che generano alibi per un'illegalità diffusa) e comunque con lo spirito di incentivare e non bloccare l'attività edilizia assicurandone un corretto sviluppo e cercando sempre di orientarla verso il conseguimento di un ambiente naturale e urbano commisurato alle esigenze dei cittadini e di una città più qualificata e vivibile. La sintesi del lavoro svolto viene riportata nei paragrafi seguenti.

QUADRO DI RIFERIMENTO INIZIALE

Per zonizzazione acustica comunale si intende una suddivisione del territorio in aree omogenee appartenenti alle classi acustiche previste dal DPCM 14.11.97. Per giungere a questo risultato, sono stati tenuti in conto principalmente i risultati delle analisi preliminari relative al PRG (tessuto edilizio, distribuzione della popolazione, distribuzione delle attività commerciali e di servizio, aree produttive, scuole, attrezzature sanitarie, verde pubblico), oltre all'attuale consistenza e gerarchizzazione della viabilità (eventualmente interpretata tramite analisi del Piano Urbano del Traffico). Si tenga presente che le classi acustiche definite dal DPCM si riferiscono all'incidenza dei ricettori e degli inquinanti potenziali sul territorio, ma non al reale clima acustico riscontrato. Il DPCM 1.03.91, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", stabiliva che i Comuni dovevano adottare la classificazione acustica.

La Legge n. 447/95, "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", all'art. 6, ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale. La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. E' pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (quale il Piano Urbano del Traffico – PUT). **Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale non evidenziano generalmente il mancato rispetto dei limiti fissati.** Il territorio Comunale, in funzione dell'esame del PRG e dei rilevamenti è stato così classificato:

Classe I: identificata sulla cartografia con colore verde, rappresenta le zone montuose del territorio comunale con bassa densità di popolazione, comunque protette e vincolate.

Per le definizioni delle Classi II, III e IV si è seguito sostanzialmente il criterio esposto all'art. 9 della legge 18/01

PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III, IV

CLASSE II	se la somma dei pesi è compresa tra 1 - 4		
CLASSE III	se la somma dei pesi è compresa tra 5 - 8		
CLASSE IV	se la somma dei pesi è compresa tra 9 - 12		
I parametri assumono valori di bassa, media e alta densità e sono determinati dai seguenti pesi:			
Densità nulla	0	Densità bassa	1
		Densità media	2
		Densità alta	3

CLASSE II	Centro storico		
Densità di popolazione e abitativa	1		
Densità di esercizi commerciali e uffici	2		
Densità di attività artigianali	0		
Volume di traffico stradale	1		
Totale	4		

CLASSE III	Area urbana e rurale		
Densità di popolazione e abitativa	1		
Densità di esercizi commerciali e uffici	2		
Densità di attività artigianali	2		
Volume di traffico stradale	2		
Totale	7		

CLASSE IV	Zona industriale e artigianale		
Densità di popolazione e abitativa	1		
Densità di esercizi commerciali e uffici	2		
Densità di attività artigianali	3		
Volume di traffico stradale	3		
Totale	9		

Classe II: identificata sulla cartografia con colore giallo, rappresenta il centro storico del comune con media densità di popolazione; la suddetta zona, non solo limitata al centro storico, si ramifica verso le tre strade provinciali che attraversano il territorio.

Classe III: identificata sulla cartografia con colore arancione, rappresenta il territorio rurale pianeggiante del comune, con bassa densità di popolazione.

Classe IV: identificata sulla cartografia con colore rosso, rappresenta una zona di interesse turistico e commerciale, con media densità di popolazione.

Le zone ed i limiti di zona

La tabella del DPCM 1.03.91 riporta le seguenti definizioni per classi nelle quali deve essere suddiviso il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica:

Classe I – Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III – Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V – Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi erano quelli indicati nella tabella 2 del DPCM 1.03.91. La Legge Quadro n. 447/95 conferma la suddivisione del territorio nelle sei classi già previste dal DPCM 1.03.91; i limiti sono invece fissati nel Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 14.11.97.

I limiti introdotti dalla Legge Quadro e definiti dal successivo decreto sono più articolari rispetto ai limiti del DPCM 1.03.91 ed individuati come segue:

- valori limite di emissione (con riferimento alle singole sorgenti);
- valori limiti di immissione (differenziati tra ambienti abitativi e ambiente esterno e comprensivi di tutte le sorgenti);
- valori di attenzione;
- valori di qualità comprensivi di tutte le sorgenti presenti.

I valori di qualità sono definiti come “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge”. Per quanto riguarda i valori limite di immissione da tutte le sorgenti, il decreto prevede che questi rumori devono essere tali da rispettare il livello massimo di rumore ambientale previsto per la zona in cui il rumore viene valutato. Negli ambienti abitativi i valori limite di immissione sono di tipo differenziale (superamento rispetto al livello residuo). Nella redazione del documento di zonizzazione e tenuto conto di contraddizioni espresse dal territorio rispetto al modello insediativo implicito nella Legge Quadro, e della gestibilità della normativa acustica che ne consegue direttamente. A questo scopo si è elaborata una zonizzazione preliminare (in scala 1:10.000) basata su una lettura asettica ed “oggettiva” delle caratteristiche demografiche e dei ricettori acustici (effettuata con l’utilizzo dei dati statistici, integrati in possesso del comune, e delle sezioni censuarie come base del modello interpretativo acustico ex DPCN 14.11.97), per poi addivenire, di concerto con l’Amministrazione ad un “modello acustico del territorio comunale” realistico e gestibile, rappresentato dalla zonizzazione definitiva, appunto in scala di progetto (1:5.000).

L’elaborato finale contiene la zonizzazione acustica ed è rappresentato da una cartografia di scala opportuna, con la suddivisione del territorio nelle zone definite dalla Legge n. 447/95. Poiché la normativa nazionale non indica la scala per la rappresentazione delle zonizzazione né specifica le modalità per la rappresentazione grafica delle sei zone sono state seguite indicazioni e criteri indicati dalle diverse Regioni che hanno emanato normative in merito. Per quanto riguarda la scala, tutte le Regioni convengono che è opportuno rappresentare la zonizzazione acustica in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale, scendendo più in dettaglio (scala 1:5.000 o anche 1:2.000) solo per le parti più densamente urbanizzate. La rappresentazione grafica della zonizzazione è stata redatta in riferimento a quanto contenuto nella norma UNI 9884 “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”.

LR Lazio n. 18 – Allegato B – comma 1
Criteri per la visualizzazione cartografica
della classificazione acustica comunale

Classe	Colore senza tratteggio
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	Rosso
V	Viola
IV	Blu

LR Lazio n. 18 – Allegato B – comma 1
Criteria per la rappresentazione delle zone di rumore
nelle mappe acustiche Normativa UNI 9884

Sotto 35 dB(A)	Verde chiaro	Piccoli punti, bassa densità
Da 35 a 40 dB(A)	Verde	Punti medi, media densità
Da 40 a 45 dB(A)	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
Da 45 a 50 dB(A)	Giallo	Linee verticali, bassa densità
Da 50 a 55 dB(A)	Ocra	Linee verticali, media densità
Da 55 a 60 dB(A)	Arancione	Linee verticali, alta densità
Da 60 a 65 dB(A)	Vermiglio	Tratteggio a croce, bassa densità
Da 65 a 70 dB(A)	Carminio	Tratteggio a croce, media densità
Da 70 a 75 dB(A)	Rosso violetto	Tratteggio a croce, alta densità
Da 75 a 80 dB(A)	Bleu	Larghe strisce verticali
Sopra 80 dB(A)	Bleu scuro	Completamente grigio

CRITERI DI REDAZIONE

I criteri fondamentali su cui doveva essere redatto il regolamento acustico in relazione alla redazione del piano di zonizzazione, possono essere riassunti nei punti che seguono.

- a) Individuazione dello specifico ambito di competenza del regolamento edilizio. Si è stabilito che spetta agli strumenti urbanistici normare le destinazioni del suolo e le quantità edilizie, mentre spetta al regolamento edilizio normare il processo di costruzione, indipendentemente dalle destinazioni di piano. E' però il regolamento acustico che ha il compito di regolare l'attività edilizia generale per garantire le condizioni di benessere acustico ambientale.
- b) Ricerca di norme il più possibile coerenti con quelle vigenti per l'edilizia residenziale pubblica. Ciò per evitare disomogeneità fra i diversi settori edilizi e per continuare ad allargare ad altri interventi l'esperienza del nuovo approccio normativo, notoriamente denominato esigenziale-prestazionale, pur limitando l'apertura verso questa nuova impostazione normativa alla sola introduzione nelle norme tecnologiche dei requisiti generali degli edifici.
- c) Articolazione di norme chiare e trasparenti. Il fine è di agevolare i cittadini come pure tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, e di indirizzare l'impegno degli stessi in direzione di una qualità edilizia di processo e di prodotto conseguita a partire da una economia delle risorse spesso disperse nelle pieghe di interpretazioni e comunque teso ad un miglioramento della qualità ambientale.

Predisposizione dello schema di zonizzazione acustica (classi individuate nel territorio)

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo. Secondo quanto indicato dalle linee guida dell'ANPA, si è cercato di non effettuare eccessive suddivisioni del territorio, evitando nello stesso tempo troppe semplificazioni, che avrebbero portato a classificare vaste aree del territorio in classi elevate, soprattutto in aree prossime ai centri abitati.

La Legge Quadro raccomanda di evitare l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA; spesso però, tale procedura non è attuabile per diversi ordini di motivi che sono di seguito riportati:

- le caratteristiche intrinseche del tessuto urbano, residenziale, e delle aree artigianali, che risultano incastonate tra di loro;
- la precedente suddivisione in classi di destinazione d'uso sulla base del DPCM 1.03.91;
- la diffusione sul territorio degli "insediati agricoli rurali raggruppati in nuclei di interesse storico testimoniale da recuperare" che necessariamente debbono essere classificati nelle aree protette e che ricadono all'interno di aree di classe più alta.

Da un punto di vista strettamente metodologico, per la suddivisione in classi, si è ritenuto di seguire le linee guida dell'ANPA, definendo prima le zone particolarmente protette (classe I) e quelle a più elevato livello di rumore (classe V), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio ed alle specifiche indicazioni del Piano Regolatore ed infine le classi II, III e IV. Unitamente a tali linee guida si è proceduto secondo l'articolo della legge 18/01. Entrambe le procedure, al fine di ottenere un piano per quanto possibile vicino alla realtà, sono state correlate con i valori di livello acustico riscontrati sul territorio.

Individuazione delle zone in Classe I

Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione, nonché le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici. L'ANPA suggerisce di collocare in classe I anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico. I parchi pubblici non urbani, le piccole aree verdi "di quartiere" ed il verde ai fini sportivi, nonché le strutture scolastiche o sanitarie, anch'esse inserite nella Classe I.

Individuazione delle zone in Classi II, III, IV

In conseguenza della distribuzione causale delle sorgenti sonore negli ambiti urbani più densamente edificati, risulta in generale più complessa l'individuazione delle classi II, III e IV a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso. L'individuazione delle classi II, III e IV viene eseguita allora sulla base dei seguenti elementi:

- la densità della popolazione;
- la presenza di attività commerciali ed uffici;
- la presenza di attività artigianali;
- l'esistenza di servizi ed attrezzature;
- traffico veicolare locale e di attraversamento;
- zone perfettamente residenziali.

Individuazione della viabilità stradale e ferroviaria

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale strade e autostrade sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica. Le fasce di rispetto non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. **Per quanto riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di rispetto.**

Tabella B: valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella D: valori limite di qualità – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

STESURA FINALE DEL REGOLAMENTO

Le difficoltà incontrate, peraltro ricorrenti in ogni movimento innovativo – e a cui se ne sono aggiunte altre dovute invece a obiettive rigidità del quadro di riferimento – non hanno mutato le iniziali convinzioni, riassunte brevemente nei criteri. Il risultato finale è un regolamento acustico suddiviso in sette parti: la prima concerne le disposizioni generali; la seconda la ridefinizione della commissione edilizia; la terza le norme procedurali, la definizione degli interventi, dei parametri edilizi, le procedure iniziali e finali del processo di autorizzazione e concessione edilizia, la conduzione dei lavori; la quarta le norme tecnologiche, l'individuazione e la definizione delle esigenze e dei requisiti richiesti ai manufatti edilizi; la quinta le definizioni urbanistiche; la sesta gli strumenti urbanistici d'iniziativa privata e pubblica; la settima le disposizioni particolari: vigilanza urbanistica-edilizia, decoro e arredo urbano, paesaggio urbano e paesaggio naturale, disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico, sanzioni finali e transitorie.

Al fine di caratterizzare la rumorosità contingente nell'area di studio è stato necessario altresì predisporre una campagna di monitoraggio acustico. La campagna di misurazioni fonometriche viene concepita come uno strumento conoscitivo che, oltre ad individuare il generale stato acustico dei luoghi, permetta:

- Di stimare l'entità dei livelli sonori prodotti da sorgenti potenzialmente molto inquinanti (strade statali, ferrovia, strade urbane ad elevato traffico veicolare, ecc.) anche al fine della redazione del piano di risanamento.
- Di verificare il rispetto dei limiti di zona ed interpretare i conflitti generati dalla contiguità di zone che sotto il profilo urbanistico e funzionale devono essere associate a classi con limite assoluto differente per più di 5 dB(A).

Il clima acustico reale del territorio dipende da fattori spaziali e da fattori temporali, oltre che dalle attività rumorose in esso presenti; inoltre può essere rilevato secondo diversi approcci. La scelta dei punti di monitoraggio acustico viene effettuata utilizzando i seguenti criteri:

- la criticità della posizione rispetto alle sorgenti sonore;
- la criticità della posizione rispetto all'esposizione al rumore di ricettori sensibili.

Nelle linee guida, redatte dall'ANPA, per la realizzazione del monitoraggio acustico su territori comunali, si consiglia di effettuare un gran numero di misure distribuite su tutto il territorio, secondo una maglia di 100 m di lato, e nelle 24 ore. La scelta dei punti di monitoraggio acustico viene effettuata utilizzando i criteri della criticità della posizione rispetto alle sorgenti sonore e della criticità della posizione rispetto all'esposizione al rumore di ricettori sensibili. La metodologia descritta precedentemente consente di realizzare le mappe acustiche per ogni unità territoriale comunale. Tali mappature costituiscono il risultato dell'indagine acustica condotta sul territorio comunale. Per questa fase si consiglia quindi di suddividere l'attività nel modo seguente:

- censimento delle sorgenti acustiche sul territorio;
- approntamento di un piano della campagna di misura, in cui si identifichino un numero minimo di punti su cui effettuare rilevazione nelle 24 ore (generalmente in continuo come da specifica normativa);
- effettuazione della campagna di misura, secondo le specifiche tecniche riportate nel decreto del 16 marzo 1998;
- analisi dei dati rilevati e restituzione su schede descrittive, con allegati grafici e tabellari (diagrammi, sintesi delle misure rilevate, indicazione planimetrica del punto, fotografie durante la misura, ecc.);
- realizzazione di mappature acustiche su tutta l'area comunale attraverso l'utilizzo di modelli revisionali tarati opportunamente con i dati acquisiti durante la campagna di monitoraggio.

La ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva

La Commissione consultiva edilizia conferma il proprio profilo esclusivamente tecnico e professionale e i propri compiti consultivi riguardanti la corretta ambientazione e la funzionalità dei progetti; a tali fini la composizione della commissione è stata integrata da esperti nei settori che maggiormente possono richiedere approfondimenti e giudizi nel merito degli specifici casi.

Il recepimento nel regolamento acustico delle definizioni degli interventi come definiti dalla circolare regionale n. 2045 del 15 novembre 1994.

Nella circolare regionale si riportano indirizzi e criteri generali da seguire nella formazione dei Regolamenti Acustici. La commissione pur tenendo presente tali indirizzi e criteri ha ritenuto di disciplinare gli interventi interpretando anche le esigenze particolari del territorio, il tutto nel rispetto della evoluzione della legislazione urbanistica e dei richiamati indirizzi dottrinari e giurisprudenziali, di recente formazione.

Documentazione da presentare per il rilascio della concessione o autorizzazione secondo il D.L. n. 193 del 26 maggio 1995.

Il regolamento detta indirizzi precisi e puntuali in ordine alla documentazione da presentare per il rilascio della concessione o autorizzazione al fine di dati al cittadino norme chiare, trasparenti e snelle in relazione al tipo di intervento da realizzare. Sancisce, inoltre, i tempi e i modi per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, facendo propri i recenti orientamenti in materia di snellimento delle procedure. Qualora la documentazione da presentare sia completa, il rilascio della concessione dovrà avvenire entro e non oltre i 60 giorni. Per quanto riguarda il regime autorizzativo, l'introduzione della procedura di denuncia di attività di inizio lavori ha snellito le procedure dando la possibilità al cittadino di attuare gli interventi con la massima celerità ma con l'obbligo da parte del progettista di asseverare la conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche e al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Prima del ritiro della concessione il Cittadino dovrà presentare Nulla Osta di Impatto Acustico redatto da Tecnico Qualificato in Acustica Ambientale come disposto dall'art. 20 della L.R. 18/01. Allegati 1, 2, 3 e 4.

Rilascio della licenza di abitabilità

Abbiamo già detto come si sia ritenuto opportuno instaurare con il regolamento edilizio procedure snelle ma che dessero contemporaneamente la garanzia di efficacia e di completa legalità. La direzione nella quale intendiamo avviare il processo acustico, come già indicato, è quella dell'autocertificazione che si profila nelle "direttive nazionali". Per questo, alla domanda di licenza d'uso deve essere allegata, fra l'altro, una dichiarazione del tecnico responsabile che certifica la conformità delle opere al progetto approvato.

Norme tecnologiche

Sono stati individuati a questo riguardo i requisiti necessari per dare ai manufatti edilizi la massima funzionalità di sicurezza. Di fruibilità, di benessere e di salvaguardia. I requisiti già noti dall'esperienza diretta e indiretta sono stati ricondotti ai seguenti: salubrità del terreno, impermeabilità all'acqua e secchezza, tecnico-energetici, acustici, illuminotecnica, aerazione e dimensionamento, prevenzione igiene e sicurezza, uso-accessibilità, allevamento e ricovero animali, ecologici, radioprotezione. La sicurezza rappresenta, da quando esistono le norme edilizie, una esigenza fondamentale e inderogabile; è in questo gruppo di requisiti che si è cercato di far convergere, per quanto possibile, le norme per il nuovo costruito e le norme per l'esistente.

Particolarmente complessa è l'esigenza benessere per superare il livello richiesto dalle condizioni di salubrità e igiene necessarie ad evitare l'insorgere di patologie. Nell'ambito di questa esigenza si pone attenzione alla qualità dell'aria, ai problemi di isolamento termico e dell'umidità, al problema delle aperture, del loro orientamento e delle integrazioni con altre soluzioni artificiali, all'isolamento del rumore.

Questo gruppo di requisiti, fondamentali per l'igiene, è quello che più si presta ad accogliere, accanto alle soluzioni tradizionali, altre soluzioni dettate da nuove tecnologie. Pertanto, in questo problematico settore dovrà appuntarsi in futuro una particolare attenzione al fine di non eliminare regole necessarie per la salute; al tempo stesso si dovrà essere disponibili a introdurre tutte quelle nuove tecniche che possono aumentare la qualità degli oggetti edilizi, senza presentare riconosciuti problemi di nocività.

Normativa di riferimento da osservare nel processo edilizio

Per agevolare il lavoro di quanti andranno ad utilizzare il regolamento si è ritenuto necessario allegare ad esso un elenco cronologico per argomenti relativo alla normativa edilizia da tenere presente nella redazione dei progetti.

CONCLUSIONI

Per questi importanti elementi la stesura finale del regolamento acustico si presenta come la prima fase di approccio consapevole ai problemi che ostacolano la crescita in termini qualitativi e quantitativi della città. Spetta alle energie in gioco nel processo edilizio – dai committenti alle imprese, dai professionisti all'amministrazione – concentrare l'attenzione su una o più linee operative, coordinando gli obiettivi e orientando le risorse per attivare, una volta per tutte, uno sviluppo compatibile con le possibilità insediative del territorio. Ciò che più conta è che gli operatori del settore edile possano confrontarsi con questa amministrazione alla luce di uno strumento di lavoro – il regolamento acustico – che certamente consentirà a tutti di lavorare di più e meglio.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e struttura del regolamento acustico

1. Il presente regolamento acustico disciplina i criteri da adottare per la tutela dell'inquinamento acustico nella trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
2. La sua applicazione spetta all'Amministrazione comunale attraverso i propri organi amministrativi, tecnici e consultivi, secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi e dal presente regolamento.
3. Per quanto attiene a regolamentazione relativa a casi particolari quali suono del clacson, pubblicità sonora, pulizia strade e giardini pubblici, suono di campane, mercato comunale, si attiene a regolamenti del N.C.S. e regolamenti interni comunali. Per tali regolamentazioni qualora mancanti si procederà sulla base del presente regolamento e delle disposizioni di legge e sull'inquinamento acustico in esso riportato.

ART. 2

Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento acustico, si richiamano le leggi urbanistiche, le disposizioni in materia emanate ed emanande dallo Stato, dalla Regione e dal Comune, le norme di attuazione del Piano regolatore vigente e dei piani territoriali, nonché le norme attinenti di altri regolamenti comunali, purchè non in contrasto.
2. I funzionari dell'Ufficio tecnico comunale, della ASL., i vigili urbani ed i vigili sanitari sono tenuti ad accertare che chiunque esegua lavori contemplati dal presente regolamento acustico sia in possesso della relativa concessione o autorizzazione. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente le informazioni di cui all'art. 44 del presente regolamento.
3. Il Sindaco, anche avvalendosi dei funzionari dell'Ufficio tecnico comunale e della ASL, secondo le rispettive competenze, ha il compito di vigilare sui lavori in corso per assicurarne l'esecuzione in conformità alle norme generali vigenti in materia, alle norme del presente regolamento acustico, nonché al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni della concessione.
4. Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza, muniti di apposita tessera di riconoscimento, hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori.

5. Accertate le infrazioni, i funzionari e gli agenti comunali devono contestarle nei modi previsti dalle richiamate leggi.

PARTE II

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 3

Commissione edilizia (Integrazione)
--

1. La Commissione edilizia si compone di n. 4 membri di diritto e di n. 4 membri elettivi e viene costituita con provvedimento del Sindaco appena acquisita la nomina dei membri elettivi. Sarà integrata da un tecnico qualificato in acustica ambientale iscritto nell'elenco speciale della Regione Lazio.
2. Sono membri di diritto:
 - a) il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale che presiede la Commissione;
 - b) il responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL o altro funzionario medico da lui designato;
 - c) il comandante provinciale dei VV.F. o un suo delegato.
3. Sono membri elettivi:
 - a) un ingegnere civile;
 - b) un architetto;
 - c) un geologo;
 - d) un legale esperto in diritto amministrativo;
 - e) un tecnico laureato o diplomato esperto in impianti per l'edilizia e tecnico competente in acustica ambientale
 - f) un geometra
4. I membri elettivi sono nominati dalla Giunta Municipale e sono scelti tra tecnici e professionisti con specifica competenza in materia urbanistico-edilizia ed ambientale abilitati all'esercizio professionale e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.
5. I membri elettivi restano in carica per la stessa durata del consiglio comunale
6. I rinunciatari o dimissionari sono sostituiti con la stessa procedura di nomina e rimangono in carica fino alla scadenza di cui al comma precedente.
7. I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive;
8. Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione edilizia, fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato

9. I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale, di organi statali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sulla Attività urbanistica-edilizia del comune.
10. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Edilizia sono disimpegnate da un impiegato comunale, all'uopo incaricato dal sindaco, sentito il Segretario Generale. E' presente ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il tecnico che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare.
11. I componenti di cui al comma 3° possono essere rieletti all'atto del rinnovo.
12. Ai commissari è attribuito un gettone di presenza, in misura da determinarsi dalla Giunta comunale.

ART. 4

Attribuzioni e compiti della Commissione edilizia
--

1. La Commissione edilizia è organo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione comunale per i progetti e le questioni di interesse architettonico, edilizio, urbanistico e ambientale, attribuitagli dalla legislazione vigente.
2. La Commissione edilizia è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, in ordine:
 - alle domande di concessione edilizia;
 - ai piani particolareggiati di recupero e di lottizzazione a scopo edificatorio;
 - all'annullamento ed alle varianti essenziali di concessioni edilizie già rilasciate.
 - sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente regolamento acustico, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme vigenti in materia, curando il rispetto alle esigenze della viabilità, della sicurezza;
 - sul valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata e sul suo decoro in rapporto al rispetto dei valori architettonici e ambientali;
- 3.. Il parere della Commissione edilizia viene richiesto altresì:
 - sull'interpretazione delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici e delle norme riguardanti l'edilizia.

ART. 5

Funzione della Commissione edilizia
--

1. La Commissione edilizia è convocata nella sua sede civica, con frequenza almeno tre volte al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. La convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo e con preavviso minimo di tre gironi rispetto alla data di adunanza; deve, altresì, riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà dei componenti e tra di essi obbligatoriamente il presidente.
4. La commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, successivamente all'istruttoria tecnica dei progetti svolti dagli uffici comunali nei modi previsti nell'art. 32 del presente regolamento.
5. La Commissione Edilizia esprime: parere favorevole, parere con prescrizioni o parere contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.
6. I commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera non possono presenziare all'esame ed alla votazione su di essa, ma possono, a giudizio della commissione, essere invece chiamati per chiarimenti. Possono, comunque essere sentiti per chiarimenti anche i tecnici che hanno firmato i progetti, esaminati dalla commissione.
7. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.
8. Alle riunioni della Commissione edilizia possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, per singole pratiche o questioni di particolare importanza, funzionari dell'Amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale o di alti enti ovvero altri esperti e professionisti per chiarimenti sui contenuti tecnici delle istanze in esame.
9. I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro dal Segretario della Commissione edilizia e devono contenere i pareri espressi e nel caso di parere negativo anche la motivazione del parere espresso. Devono altresì essere indicati i nominativi dei funzionari e/o degli esperti eventualmente invitati e, in caso di non unanimità, devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.
10. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente, dal Segretario della Commissione edilizia e dai commissari presenti alla seduta e sono trasmessi per conoscenza in copia al Sindaco entro e non oltre gg. due dalla data della seduta, qualora il medesimo non presieda la commissione.
11. Il parere espresso dalla Commissione edilizia deve essere riportato in forma sintetica sulla pratica esaminata e sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico e sottoscritto dal presidente della Commissione edilizia.
12. E' fatto divieto ai componenti della Commissione di comunicare atti, documenti e decisioni a chi non faccia parte della Commissione stessa.

ART. 6

Dichiarazione di indirizzi

La Commissione Edilizia, all'atto del suo insediamento e prima dell'inizio dell'attività consultiva, formula in un documento denominato "Dichiarazione di indirizzi" i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi deve essere comunicata al Sindaco.

PARTE III

NORME PROCEDURALI

TITOLO PRIMO DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 7

Interventi ed obblighi connessi

Il Piano di disinquinamento individuerà quindi interventi specifici o settoriali quali:

- interventi diretti;
- indirizzi agli altri strumenti della pianificazione di livello comunale;
- strumenti normativi e procedurali.

Degli interventi diretti saranno caratterizzate le tipologie fisico-acustiche e costruttive, oltre ad una preliminare localizzazione. Gli indirizzi agli strumenti di pianificazione (essenzialmente PRG e PUT) otterranno l'effetto di coordinare lo strumento settoriale acustico con gli altri strumenti in preparazione nella attuale fase di pianificazione comunale. Gli strumenti normativi e procedurali saranno studiati e messi a punto per entrare a far parte da subito della strumentazione normativa comunale, in coordinamento con la struttura normativa in preparazione da parte del gruppo di lavoro sul PRG e con la legislazione regionale e nazionale vigente o prevista nel breve termine (decreti attuativi della Legge Quadro ancora da emanare).

Tra le cause principali e generalizzate dell'inquinamento acustico vi sia il traffico veicolare e quello ferroviario (limitatamente alle aree in prossimità delle linee ad alta intensità di traffico); entrano qui in conflitto opposte esigenze: quella di soddisfare la domanda di spostamento, eventualmente con mezzo privato, e quella di garantire un rumore ambientale sostenibile per la salute dei residenti. Si noti peraltro come si verifichi, al pari di molti altri casi, la perfetta identità tra "inquinatori" (cittadini automobilisti nel loro complesso) e "inquinati" (cittadini residenti nel loro complesso). La sola competenza acustica non può rappresentare l'ambito amministrativo dove ricomporre una tale contraddizione, che deve invece trovare il terreno per una corretta e completa gestione in uno strumento di carattere generale, quale, nell'esempio citato, il Piano Urbano del Traffico. Il Piano di disinquinamento si articolerà prevedibilmente quindi secondo diverse categorie di intervento:

- a) Individuazione delle necessità e del tipo di interventi diretti e settoriali, quali ad esempio opere specifiche per il contenimento del rumore, su base attiva o passiva e loro localizzazione preliminare:
 - barriere antirumore;
 - asfalti fonoassorbenti;
 - infissi fonoisolanti applicati a recettori particolarmente sensibili;
 - ecc.
- b) Formulazione di indirizzi per la modifica e/o formazione di altre pianificazioni generali e settoriali tipiche della competenza comunale:
 - indirizzi al Piano Regolatore Generale;
 - indirizzi e prescrizioni ai Piani Attuativi (eventuali prescrizioni puntuali per schede progetto);
 - indirizzi e prescrizioni al Piano Urbano del Traffico.
- c) Linee guida per una revisione normativa finalizzata alla gestione dell'inquinamento acustico:
 - revisione del PRG;
 - revisione del Regolamento Edilizio;
 - revisione del Regolamento d'igiene.

Il terreno migliore per una efficace gestione amministrativa dell'inquinamento acustico potrebbe consistere nell'adeguamento delle norme e dei regolamenti esistenti, quali le "Norme Tecniche di Attuazione del PRG", il "Regolamento Edilizio", il "Regolamento di Igiene". Ovviamente un tale processo non può avvenire di concerto con gli uffici preposti alle diverse tematiche, coinvolgendo l'Amministrazione in una azione concertata a livello di diversi servizi comunali. L'esperienza fin qui disponibile indica che un tale processo, della durata di diversi mesi, avviene efficacemente nell'ambito di una revisione urbanistica complessiva (nuovo PRG, nuovo Piano del Traffico, ecc.), occasione nella quale si creano anche le migliori condizioni per garantire la necessaria coerenza al quadro normativo. I tre strumenti citati potranno agire in modo coordinato sulla materia acustica, secondo linee guida nel seguito delineate. Con le Norme Tecniche di Attuazione del PRG si agirà specificatamente sulle trasformazioni urbanistiche, individuando procedure e principi di progettazione in grado di assicurare la compatibilità acustica:

- aspetti specifici delle procedure per la pianificazione attuativa;
- prescrizioni e norme specifiche per la progettazione edilizia dei comparti;
- coordinamento tra zonizzazione urbanistica e classificazione acustica;
- meccanismi e limiti delle deroghe;
- procedure integrate (acustiche ed edilizie) per il rilascio delle autorizzazioni edificatorie.

ART. 8

Definizione ed attuazione degli interventi

1. Gli interventi edilizie le opere in genere possono avere attuazione diretta od indiretta.
2. L'attuazione si dice diretta quando è sufficiente:
 - la comunicazione o denuncia al sindaco;
 - l'autorizzazione;
 - la concessione ad edificare

3. L'attuazione si dice indiretta quanto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato, per legge o per prescrizione di PRG alla approvazione preliminare di un piano attuativo.
4. Ogni intervento segue la procedura per esso prevista dal presente Regolamento acustico e dalle leggi vigenti. Spetta al PRG stabilire, per ciascuna zona omogenea e/o funzionale dell'abitato, quali interventi sono subordinati al Piano attuativo preliminare.

TITOLO SECONDO AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

ART. 9

Opere soggette a Nulla Osta di Impatto Acustico
--

Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono subordinate a Nulla Osta ed in particolare sono soggette le seguenti opere:

1. nuove costruzioni
2. interventi di ristrutturazione edilizia
3. interventi di restauro e risanamento conservativo nei seguenti casi:
 - variazione della funzione d'uso per più del 25% della superficie utile delle singole unità immobiliari ovvero della unità edilizia, come indicato nel successivo art. quando non soggette ad autorizzazione;
 - aumento delle unità immobiliari che comporti una variazione degli standards urbanistici DM n. 1444/1968.
4. modifiche alla destinazione d'uso dei fabbricati esistenti
5. interventi comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale:
 - opere di urbanizzazione primaria quando non realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale;
 - opere di urbanizzazione secondaria quando non realizzate direttamente dall'amministrazione comunale.
6. opere pubbliche di interesse generale da realizzarsi da parte degli enti istituzionali competenti tranne i casi espressamente previsti dalla legge;
7. costruzione ed impianti relativi all'esercizio dell'attività estrattiva;
8. interventi minori
9. installazione di distributori di carburante anche senza esecuzione di opere edilizie strumentali agli impianti.
10. si considerano altresì nuove costruzioni i manufatti provvisori
11. interventi relativi ad aree scoperte
12. abbattimento di alberi in parchi pubblici, complessi alberati di valore ambientale;
13. interventi per manufatti provvisori;
14. opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, quali ad esempio la realizzazione di parcheggi di cui all'art. 9 della legge 22 marzo 1989, n. 122 e successive modifiche, realizzati in superficie per ricovero auto di condomini e nei limiti stabiliti;
15. la posa in opera di linee di trasporti e distribuzione dell'energia elettrica, di linee telefoniche o telegrafiche e simili, siano esse aeree o sotterranee;

16. manufatti (serre) che realizzino un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura ed umidità, per le colture agricole e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante;
17. i cambiamenti di destinazione d'uso.
18. gli interventi di manutenzione straordinaria;
19. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
20. le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi, purchè non preordinati ad opere di fondazione o che riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
21. le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto;
22. le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
23. mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere
24. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
25. aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
26. opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
27. impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
28. varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
29. parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati;
30. serre di tipo semplice (legno e film di plastica e/o tubolari in acciaio)

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc. la documentazione d'impatto acustico per gli interventi relativi alle seguenti attività:

Opere soggette a valutazioni d'impatto acustico

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- cave;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lvo 30.4.92, n. 285, e successive modificazioni.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una documentazione revisionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposto;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edifici superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencati ai punti precedenti.

La documentazione revisionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali è presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposto. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della Tabella A del DPCM 14.11.97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la documentazione d'impatto acustico. L'assenza della documentazione revisionale del clima acustico +è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

ART. 10

Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

1. Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco, per la tutela della pubblica incolumità, potranno essere iniziate senza domanda preventiva le opere da eseguirsi, quando siano motivate da carattere di necessità e di urgenza.
2. Entro 24 ore deve esserne data comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata. La domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire deve comunque essere presentata al Sindaco entro 15 giorni dall'inizio degli stessi e previa segnalazione immediata alla ASL competente per il territorio

TITOLO TERZO

ART. 11

Tipi di interventi

Ai fini del presente Regolamento Acustico sono individuati i vari tipi di intervento in coordinamento con il Regolamento Edilizio a cui si farà riferimento.:

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria
- 3) Interventi di restauro
- 4) Interventi di risanamento conservativo
- 5) Interventi di ristrutturazione edilizia
- 6) Ristrutturazione urbanistica e nuovo impianto
- 7) Opere di urbanizzazione
- 8) Interventi di nuova costruzione
- 9) Interventi sperimentali a carattere temporaneo
- 10) Interventi diversi o per opere minori
- 11) Interventi relativi ad aree scoperte
- 12) Depositi di materiale a cielo aperto
- 13) Interventi di demolizione per recupero del sedime
- 14) Interventi di demolizione e ricostruzione
- 15) Interventi per manufatti provvisori
- 16) Interventi di variazione della destinazione d'uso

TITOLO QUARTO

ART. 12

Documentazione richiesta

- Domanda
- Relazione tecnica Impatto Acustico
- Planimetria e cartografia dei luoghi
- Certificato taratura strumentale
- Autocertificazione di iscrizione all'Albo dei Tecnici Competenti

ART. 13

Procedure per la presentazione delle domande e l'esame dei progetti

1. Le domande di Nulla Osta di Impatto Acustico corredate dagli elaborati e dai documenti di cui ai precedenti articoli devono essere presentate al competente ufficio del Comune, che rilascia apposita ricevuta con data di arrivo e con numero di protocollo, comunicando il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Comune non può ricevere e protocollare domande che siano prive o mancanti anche di un solo documento indicato e richiesto nel presente regolamento.
3. L'ufficio tecnico comunale istruisce le domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione riferita al numero progressivo di acquisizione nei registri, riportato nel rispetto della data di arrivo e del numero di protocollo generale.
4. L'ufficio suddetto nel caso in cui ritenga insufficiente la documentazione prodotta richiede una sola volta all'interessato, nei successivi 15 (quindici) giorni, le integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista. L'esame della domanda, conseguentemente, assume l'ordine cronologico della data di presentazione della integrazione dei documenti richiesti per l'istruttoria. La mancata presentazione, entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricezione della richiesta delle integrazioni documentali comporta la revoca tacita della domanda di Nulla Osta. Il responsabile del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità del 3° comma, eventualmente convocando una conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. L'interessato ha facoltà di prendere visione del rapporto predisposto dall'ufficio tecnico. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Il responsabile del procedimento può acquisire, entro il termine del 4 comma:
 - a) il parere della Commissione Edilizia sulle domande di Nulla Osta o tecnico competente in acustica membro della Commissione Edilizia.
 - b) il parere del funzionario medico dell'ASL ai sensi dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, di conformità alla normativa igienico-sanitaria, ai fini preventivi, anche, di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

Qualora la commissione edilizia non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma precedente e a redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

6. Per particolari istanze non rientranti nei termini di concessione edilizia il Dirigente Tecnico Comunale, su determinazione del Tecnico Competente in Acustica, può rilasciare il N.O. di Impatto Acustico.
7. Il Nulla Osta è rilasciato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia; sono fatte salve le norme relative alla legge n. 94/1982 ed all'art. 48 della legge del 5 agosto 1978, n. 457; in ogni caso il rilascio del nulla Osta è subordinato alla presentazione di tutti i nulla osta, visti, autorizzazioni previste dalle normative vigenti ai fini del rilascio del nulla osta stesso (sismici, ambientali, idrogeologici, ecc.)
8. L'istanza di Nulla Osta sarà redatta per tutte le attività esistenti al fine di rispettare i limiti di legge ed eventualmente provvedere al risanamento acustico nonché per quelle da realizzare. Per attività si intendono: attività commerciali, artigianali, industriali, circoli privati o pubblici all'interno o all'esterno, impianti, circoli sportivi, luoghi di intrattenimento danzante fisso o temporaneo, al chiuso o all'aperto, cantieri edili, pubblicità sonore, circhi, fiere, manifestazioni itineranti, tosature giardini, antifurti per auto e appartamenti, compressori, impianti a ciclo produttivo continuo. Per tutte le attività si seguiranno i criteri esposti nell'allegato tecnico riportato.

TITOLO QUINTO

ADEMPIMENTI D'OBBLIGO RILASCIO ED USO DEL NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 14

Caratteristiche dell'atto di Nulla Osta di Impatto Acustico
--

1. Il documento con il quale l'organo competente rilascia il Nulla Osta deve contenere:
 - a) le generalità ed il codice fiscale del titolare del Nulla Osta;
 - b) la succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia il Nulla Osta, con riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante del medesimo. Una copia di questi elaborati con gli estremi dei pareri, del nulla osta e del visto dell'organo competente e della ASL, deve essere restituita al momento del ritiro dell'atto e deve essere tenuta a disposizione per i controlli comunali; un'altra copia, analogamente vistata, deve essere conservata presso l'Ufficio tecnico comunale;
 - c) l'esatta ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile o dell'area oggetto di intervento;
 - d) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere il Nulla Osta;
 - e) gli estremi delle autorizzazioni e/o delle richieste di competenza di organi esterni all'Amministrazione comunale;
 - f) ogni altro elemento necessario ed utile che possa essere richiesto dall'amministrazione comunale, in ottemperanza delle disposizioni delle legislazioni nazionali e regionali vigenti e delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili;

ART. 15

Tecnico competente

1. E' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori determinati dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le attività di controllo. Il tecnico competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla L. 447/95 nonché dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico, l'elenco regionale dei tecnici competenti in cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
 - b) aver svolto attività professionale non occasionale nel campo dell'acustica ambientale nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente.
3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
4. L'attività di tecnico competente può essere svolta anche dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 8, della L. 447/95 e successive modifiche, purchè iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
5. Si considera, in via indicativa, attività nel campo dell'acustica ambientale, quella comprendente almeno una delle prestazioni di seguito elencate:
 - a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti ed eventuali progetti di bonifica;
 - b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio comunale;
 - c) redazione di piani di risanamento.
6. Le altre attività in campo acustico, che non rientrino in quelle dell'acustica ambientale, quali le misurazioni acustiche effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza, esclusivamente integrativa.
7. I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono svolgere la loro attività nel territorio della Regione. A tal fine è sufficiente il possesso dell'attestato di riconoscimento della regione di provenienza.
8. La Regione, nell'ambito del piano pluriennale delle attività di formazione professionale, definisce criteri, contenuti e metodologie per l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento per i tecnici competenti.

ART. 16

Disciplina del cantiere in costruzione

1. Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni, di cui al DPR 7 gennaio 1956, n. 164, le norme sulla prevenzione incendi, l'obbligo, nei termini di legge, della denuncia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private, il disposto del d.l.vo 277/91 e d.l.vo 626/94 e 242/94.

PARTE IV NORME TECNOLOGICHE

TITOLO I REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI PRESCRIZIONI TECNOLOGICHE

ART. 17

Oggetto ed applicazione delle norme tecnologiche

1. Le norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici devono possedere per soddisfare, almeno al livello di soglia, le esigenze dell'uomo e della collettività.
2. I requisiti normati sono i seguenti:
 - salubrità del terreno
 - impermeabilità all'acqua e secchezza
 - tecnico-energetici
 - acustici
 - illuminotecnica
 - aerazione e dimensionamento
 - prevenzione igiene e sicurezza
 - uso-accessibilità
 - allevamento e ricovero animali
 - requisiti ecologici
 - radioprotezione
3. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di edilizia sperimentale. Esse sono altresì vincolanti, negli interventi sugli edifici esistenti, per quanto compatibile con le opere previste e con l'incidenza dei costi dell'adeguamento sul costo complessivo di tali opere.
4. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi, o da regolamenti.

ART. 18

Salubrità del terreno

1. Le costruzioni su terreni già adibiti a depositi di immondizie, di letame, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo dopo aver risanato il suolo e sottosuolo corrispondente a tali terreni e quelli circostanti in conformità a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e locali.
2. Se il terreno nel quale si intendono realizzare opere edilizie è soggetto all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati interventi che impediscano, per via naturale, che dette acque possano agire sulle costruzioni.
3. Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

ART. 19

Requisiti relativi all'impermeabilità e secchezza

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
2. Tutti gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere anche le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
3. E' vietata la realizzazione di opere di qualunque tipo, dimensione, materiale, che non consentano il completo e rapido deflusso delle acque, che siano prive di copertura a chiusura stagna per gli insetti, che non siano soggette a continui rinnovi od a trattamenti depurativi dell'acqua.
4. I locali destinati ad abitazione, posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio o vespaio aerato e le bocchette di aerazione non devono essere inferiori a 1/100 della superficie del vespaio; il solaio deve essere sopraelevato, rispetto al piano di campagna, al livello delle massime falde acquifere ed al livello della massima inondazione possibile da cause naturali, valutate in base alle conoscenze degli ultimi duecento anni, di almeno 50 cm; nelle costruzioni in terreni in declivo i 50 cm vanno calcolati come media dei quattro lati.
5. Il rialzo fino ad un metro (cm 50 per le zone in declivo e cm 100 per le altre zone) non è conteggiato ai fini del calcolo della volumetria dell'edificio.

6. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti; il progetto deve indicare in tal caso le soluzioni alternative che si intendono adottare per il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2° del precedente art. 17.
7. Qualora i locali abitabili preesistenti risultino di non oltre 50 cm al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine aerata che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata; la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili di almeno 50 cm, deve poter scaricare le acque e deve essere aerata.
8. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato; in ogni caso essi devono essere impermeabilizzati contro l'umidità se vogliono essere comunque utilizzati.

ART. 20

Requisiti di carattere tecnico in ordine al consumo energetico

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla legge 10/91, al relativo regolamento di esecuzione, alle successive leggi sul contenimento dei consumi energetici (L. 09.01.91 n. 10 e DPR 26.08.93 n. 412 e DM 13.12.93).
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti o d'inserimento d'impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindaco può richiedere, su parere della Commissione Edilizia e del Servizio Igiene della ASL che siano adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento delle coperture, dei solai soprastanti vani aperti, dei serramenti, nonché nello stesso impianto termico, qualora già esistente e da ristrutturare.

ART. 21

Recettori sensibili di classe I
--

Scuole, ospedali, principali aree archeologiche, cliniche private e casi di riposo che occupano edifici ad essi dedicati sono tutti considerati in Classe I, se nel loro intorno non c'è un'area di Classe II di grandezza adeguata si verificherà con sopralluoghi mirati l'effettivo clima acustico dell'area e, se necessario, si dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione all'interno dei piani di risanamento comunali.

ART. 22

Requisiti di carattere acustico

1. Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su manufatti esistenti, sottoposti a ristrutturazione, devono essere adottati sistemi d'isolamento acustico nel rispetto della normativa vigente.
2. I materiali usati devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:
 - i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
 - i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;
 - i rumori provenienti da laboratori e da industrie
3. Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori, prodotti nei locali sottostanti, dalla pioggia o grandine, non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.
4. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato che permette un abbattimento di almeno 16 dB del L_{aeq} esterno.
5. I nuovi limiti di rumore e i L_{eq} relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio da rispettare sono quelli indicati nella zonizzazione acustica del territorio comunale prevista dalla delibera della G:R: n. 7804 del 13.10.93, non appena approvata.
6. Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla norma vigente in materia. In particolare si agirà sulla protezione passiva e attiva dell'inquinamento acustico degli edifici, definendo:
 - caratteristiche costruttive acustiche degli impianti tecnici (centrali termiche, condizionatori, ecc.);
 - caratteristiche acustiche delle pareti e dei solari;
 - carattere e prescrizioni acustiche degli edifici adibiti a recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.)
7. Con il Regolamento di Igiene si assicurerà invece il corretto rapporto tra attività svolte in ambito urbano e tutela della quiete, attraverso:
 - disciplina delle attività rumorose permanenti (attività produttive industriali/artigianali, attività terziarie comportanti l'installazione di apparati rumorosi quali: compressori, frigoriferi, generatori elettrici autonomi, ecc.);
 - disciplina delle attività rumorose temporanee (circhi, fiere, manifestazioni itineranti, ecc.);
 - disciplina dei cantieri in costruzione;
 - disciplina delle attività rumorose (tosatura dei giardini, pubblicità sonora, antifurti per auto e per appartamenti, ecc.).

8. Quanto sopra convenuto va a costituire la prima, indispensabile, fase di predisposizione dello strumento revisionale territoriale che viene rappresentato dalla zonizzazione acustica del territorio nella sua interezza. Risulta pertanto necessario che a tale fascia faccia seguito lo sviluppo completo dello strumento di pianificazione, organizzazione e previsione del clima acustico del territorio. Tale completezza potrà essere raggiunta tramite le seguenti fasi:

- analisi critica della bozza di zonizzazione effettuata;
- individuazione delle priorità di gestione e di sviluppo urbanistiche e territoriali;
- effettuazione di una capillare campagna di misure fonometriche;
- redazione del piano di risanamento acustico;
- individuazione delle soluzioni di risanamento;
- progettazione delle opere di risanamento acustico.

Tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli in cui siano previste ingenti opere di ristrutturazione dovranno fare uso di materiali e tecniche di costruzione nel rispetto del DPCM 5.12.97 **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici** in modo da prevedere un'adeguata schermatura alle eventuali sorgenti sonore interne ed esterne.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al murare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

ART. 23

Requisiti illuminotecnici

1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
 - a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
 - b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, con esclusione dei pubblici esercizi, per i quali si rimanda alle leggi speciali;
 - c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
 - d) i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi ed antibagni;
 - e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
 - f) gli spazi di cottura, con esclusione di quelli di pubblici esercizi;
 - g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

ART. 24

Requisiti ecologici

1. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che le emissioni di sostanze inquinanti, nella eccezione più generale, vengano contenuti nel rispetto anche delle prescrizioni contenute nel DPR 203/1988 e DPCM 1.01.91.
2. Le acque meteoriche, quando non possono seguire le vie naturali di scarico, devono essere immesse nei collettori di fognatura tramite discendenti separati dalle acque luride previa autorizzazione del Sindaco.
3. I liquami e le acque di scarico provenienti da insediamenti civili e produttivi osservano le norme del regolamento comunale adottato in conformità alla legge 10.05.76 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art.14, secondo comma della citata legge n. 319/1976, come modificato dall'art. 17 della legge 24.12.79 n. 650 e alla specifica normativa regionale n. 41/1982 e n. 34/1983.

ART. 25

Radioprotezione

Nelle nuove costruzioni ed in quelle esistenti soggette a ristrutturazione ove possibile, devono essere adottati sistemi di ventilazione naturale tra il terreno su cui insiste l'edificio ed il primo solaio che lo sovrasta, oppure devono essere impiegate idonee impermeabilizzazioni, capaci di impedire la penetrazione del gas radon nelle strutture murarie e in tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

ART. 26

Impianti di aereazione

1. Nei casi in cui si adottino impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Sindaco può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari; tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia dal fatto che si intervenga su un edificio esistente. In ogni caso devono rispettare i limiti in Leq di immissione, emissione e differenziale stabilito dalla legge 447/95.

TABELLA A

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree esclusivamente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso Del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree esclusivamente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	60	70

Valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso Del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree esclusivamente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

2. In ogni caso, alla domanda di richiesta di concessione edilizia e/o autorizzazione deve essere allegato uno schema dell'impianto con descrizione del ciclo funzionale dello stesso e, ove del caso, il processo esecutivo del medesimo.

ART. 27

Impianti di aereazione

Ai fini della rispondenza degli impianti termici ai requisiti richiesti per la conformità alle disposizioni delle leggi 26/07/65 n. 966, 13/07/66 n. 615, 30/04/76 n. 373, dei relativi regolamenti di esecuzione ed in generale di tutte le leggi vigenti in materia, si osservano, per gli impianti di produzione di calore: in particolare dovranno rispettare i limiti di immissione e di emissione e di qualità di cui alla Tabella A in funzione delle zone di territorio ed in funzione del DM. 11/12/96.

PARTE V

TITOLO I DECORO E ARREDO URBANO

ART. 28

Luoghi di intrattenimento, chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari

1. I chioschi di ogni specie da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolano la circolazione e non siano in contrasto con il pubblico decoro. In ogni caso essi devono essere oggetto di regolare autorizzazione o concessione, come riportato nel presente regolamento.
2. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio, l'autorizzazione o concessione può pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.
3. L'autorizzazione come già indicato nel richiamato art. può essere rilasciata per periodi differenti non superiori a mesi dodici a seconda del tipo di installazione richiesta, sentito il parere dell'U.T.C. e del medico della ASL.
4. Il sindaco può in ogni caso subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele ovvero al parere della C.E.C. Le costruzioni trasferibili (chioschi e simili) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, se la loro ubicazione è prevista in aree carenti di locali idonei ad accogliere le attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa.
5. Luoghi di intrattenimento e chioschi saranno subordinati al rispetto di quanto disposto dal DPCM 18/09/97. Le stesse disposizioni saranno applicate per impianti antintrusione.

6. Non sono ammessi chioschi in aderenza agli edifici esistenti.
7. E' opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a mt 2,00.
8. La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq 12,00 e l'altezza massima i mt 3,00.
9. Dette strutture precarie, in casi particolari, possono essere abbinate; devono essere ubicate, comunque, in maniera da non arrecare disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, alle abitazioni o attrezzature di servizio vicine.
10. E' proibito, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere dei luoghi.

ART. 29

Pubblicazione del regolamento acustico

La pubblicazione del presente regolamento acustico deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione.

ART. 30

Entrata in Vigore del regolamento acustico

Il presente regolamento acustico si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio del decreto di Giunta regionale di approvazione ed ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui concessione viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

ART. 31

Abolizione del precedente regolamento acustico

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento acustico sono abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia, ivi comprese quelle del regolamento comunale d'igiene, se sono con esso incompatibili, nonché il precedente regolamento acustico.

ART. 32

Deroghe per attività temporanee

Si rilasciano le autorizzazioni in deroga (con ordinanza del sindaco) alle attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo/mobile ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della L. 447/95 e dell'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione Giunta Regionale n. 151/95. La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territori comunale è definita mediante apposito regolamento comunale in corso di preparazione.

ART. 33

Piani urbanistici attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati piani attuativi:

- i piani particolareggiati
- i piani per l'edilizia economica e popolare
- i piani per gli insediamenti produttivi
- i piani di recupero
- i programmi di riqualificazione
- ogni altro piano o progetto assoggettato a convenzione

Sotto il profilo acustico i piani attuativi devono garantire, entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste; nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di piano, il rispetto dei valori limite, in altre parole l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I piani attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A). Ai piani attuativi dovrà essere allegata la documentazione d'impatto acustico o la documentazione revisionale del clima acustico, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei piani attuativi. I piani attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, un funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali....)

L'approvazione dei piani attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di confort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

ART. 34

Norme per la tutela acustica del territorio

▪ **Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici preventivi e di progettazione delle infrastrutture di trasporto ai fini della tutela dell'inquinamento acustico**

In sede di formazione degli strumenti urbanistici preventivi e di progettazione delle infrastrutture di trasporto, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere tenute in conto le necessità di contenimento dell'inquinamento acustico del territorio direttamente interessato dalle trasformazioni, considerando anche l'ambito territoriale influenzato dalle caratteristiche acustiche e d'uso del progetto stesso. In particolare si dovrà tener conto di due fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parte di essi:

- a) attività o destinazioni d'uso, facenti parte dell'intervento o esterne ad esso, che comportano la potenziale immissione di rumore nell'ambiente (attività produttive, artigianali, commerciali, strade, ferrovie, ecc.), così come definite dai commi c, d dell'art. 2 della Legge 447 del 26.10.95);
- b) attività o destinazioni d'uso,, interne all'area di intervento od esterne ad essa ma influenzate acusticamente, potenziali ricettori dell'inquinamento acustico, da tutelate (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

Fatti salvi i principi di cui alla Legge 447 del 26.10.95, relativi all'accostamento di classi acustiche del territorio, si dovrà tener presente, nella redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e nella progettazione delle infrastrutture di trasporto di cui al presente articolo, che le attività di tipo a) non devono interferire acusticamente con quelle di tipo b), ovvero che le prime non devono provocare limiti di immissione superiori al consentito dalle vigenti normative, ivi compresi i Regolamenti d'Igiene e Edilizio del Comune, in corrispondenza delle seconde. La redazione dei progetti dovrà tenere conto, oltre che della reciproca dislocazione delle attività di cui al comma 2, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto ma interagenti con quelle in esso ricadenti, della possibilità di prevedere apposite opere di protezione, oppure di prevedere una specifica gestione che renda compatibile la compresenza o la contiguità dei due tipi di attività, ad esempio regolandone gli orari di esercizio, o prevedendo limiti prestazionali, costruttivi o quant'altro alle une o alle altre attività.

▪ **Modifiche alla Classazione Acustica**

In sede di presentazione di istanza di autorizzazione degli Strumenti Urbanistici Preventivi o dei progetti di infrastrutture di trasporto, dovranno altresì essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione dell'area di progetto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla nuova suddivisione dello stesso in differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche e delle caratteristiche gestionali, prestazionali, localizzative delle stesse. Per garantire la congruità della zonizzazione acustica, saranno oggetto della nuova suddivisione di cui sopra tutte le aree interne all'intervento e le zone acustiche omogenee contermini o contigue al limite dell'area di intervento stesso. Qualora, ottemperando ai principi di redazione di cui ai commi precedenti, si renda compatibile l'accostamento di classi acustiche, ai sensi della Legge 447 del 26.10.95, non sarebbe compatibile, tale accostamento sarà possibile in deroga, e sarà segnalato graficamente in cartografia ed in legenda, rimandando nel contempo alle specifiche caratteristiche gestionali, prestazionali, localizzative, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, che diverranno parte integrante della normativa del Piano Urbanistico Attuativo di cui trattasi, ovvero del progetto delle infrastrutture, oltre che della Zonizzazione Acustica Comunale. Le modifiche della Zonizzazione Acustica Comunale conseguenti all'applicazione del presente comma non costituiscono variante di Piano Regolatore Generale.

L'approvazione dei Piani Particolareggiati, dei Piani di Recupero e degli Strumenti Urbanistici Preventivi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto, corredati della documentazione di cui al punto successivo, comporterà la modifica della Zonizzazione Acustica Comunale. Nella procedura di formazione/approvazione dello Strumento Urbanistico Preventivo vigente, al Servizio ambiente del Comune competeranno anche gli specifici aspetti acustici.

▪ **Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione dei Piani Urbanistici Preventivi e dei progetti delle infrastrutture di trasporto**

Agli Strumenti Urbanistici Preventivi ed ai progetti delle infrastrutture di trasporto dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi della L. 447 del 26.10.95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, tenendo conto delle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento;
- valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura;
- localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal progetto, con riferimento a sorgenti fisse e mobili e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica;
- giustificazione delle scelte localizzative e delle soluzioni progettuali adottate, con riferimento ai generali criteri di tutela acustica definiti al punto precedente.

Le eventuali opere di protezione passiva dell'inquinamento acustico dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente alle altre opere di urbanizzazione primaria.

- **Realizzazione delle opere di protezione passiva**

La realizzazione delle opere di protezione passiva è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultino destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono.

ART. 35

Provvedimenti amministrativi e sanzioni
--

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.165,00 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95. In caso di mancata presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione di clima acustico) nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, gli uffici preposti provvedono mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 ad € 10.330,00 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

ALLEGATO N. 5

NORME E LEGGI NAZIONALI DA OSSERVARE NEL PROCESSO EDILIZIO

Nella redazione dei progetti edilizi deve essere garantita l'osservanza di leggi, norme e regolamenti vigenti e le loro successive modificazioni o integrazioni; nell'esame di detti progetti si fa riferimento alle disposizioni vigenti al momento della loro presentazione.

L'elenco che segue è da considerarsi indicativo e non esaustivo della normativa di settore vigente, alla quale è comunque necessario fare riferimento ove occorra.

1. NORMATIVA EDILIZIA DI CARATTERE GENERALE

Legge 26 giugno 1865, n. 2359

Sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

RD 28 aprile 1938, n. 1165

Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

Legge 29 giugno 1939, n. 1497

Protezione delle bellezze naturali.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica.

DM 7 gennaio 1950

Determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Legge 3 novembre 1952, n. 1902

Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

Legge 21 dicembre 1955, n. 1357

Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

Legge 12 marzo 1964, n. 127

Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

Legge 29 settembre 1964, n. 847

Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Legge 6 agosto 1967, n. 765

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

DM 1 aprile 1968

Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

DM 2 aprile 1968

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

DPR 3 agosto 1968, n. 1095

Modifica all'art. 125 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 e modificato con RD 23 giugno 1904, n. 369.

Legge 19 novembre 1968, n. 1187

Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione della attività edilizia.

Legge 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

DPR 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali e uffici.

Legge regionale 5 settembre 1972, n. 8

Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della regione Lazio in materia urbanistica e di assetto del territorio.

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per la costruzione con particolare prescrizione per le zone sismiche.

Legge regionale 22 luglio 1974, n. 34

Lottizzazioni a scopo edilizio.

DM 5 luglio 1975 (6U n. 1980 del 18 luglio 1975)

Modificazioni delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

Legge 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

Legge 28 gennaio 1977, n. 10

Norme per la edificabilità dei suoli

Legge regionale 6 luglio 1977, n. 24

Disciplina urbanistico-edilizia nei Comuni sprovvisti di piano regolare generale o di programma di fabbricazione approvato e nei comuni i cui strumenti urbanistici generali sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

DPR 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L.R. 12 settembre 1977, n. 35

Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie.

DPR 27 aprile 1978, n. 384

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge 5 agosto 1978, n. 457

Norme per l'edilizia residenziale.

Delibera 20 luglio 1979, Comitato Interministeriale Programmazione Economica

Direttive in materia di edilizia rurale.

Circolare 26 luglio 1979, n. 9123, Ministero LL.PP

Legge 5 agosto 1978, n. 457. Norme per l'edilizia residenziale pubblica. Programma edilizia agevolata e convenzionata, art. 38 e art. 41.

Circolare 9 gennaio 1980, n. 20049, Ministero LL.PP

Legge n. 457 del 5 agosto 1978. Ulteriori precisazioni per il calcolo dell'altezza virtuale "K".

Circolare 9 gennaio 1980, n. 109, Ministero LL.PP

Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relativi ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato.

DL 17 marzo 1980, n. 68, disposizioni sui consumi energetici

DM 26 marzo 1980. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.

L.R. 2 maggio 1980, n. 28

Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edili sorti spontaneamente.

DL 8 gennaio 1981, n. 4

Differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

DL 31 gennaio 1981, n. 12

Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

Legge 12 marzo 1981, n. 58

Conversione in legge del decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4 concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale.

Circolare 23 marzo 1981, n. 92 Ministero LL.PP

Legge 5 agosto 1978, n. 457. Edilizia agevolata. Attestato regionale per interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata per le nuove costruzioni.

DM 3 giugno 1981

Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Circolare 9 giugno 1981, n. 16 Ministero LL.PP

Legge 5 agosto 1978, n. 457. Edilizia agevolata. Attestato regionale per gli interventi di recupero di edilizia pubblica convenzionata agevolata.

DM 20 novembre 1981

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Circolare 16 gennaio 1982, n. 2/MI.SA, Ministero dell'Interno

DM 20 novembre 1981 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili". Indicazioni esplicative e chiarimenti.

L.R. 28 aprile 1983, n. 27

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 che detta norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero di nuclei sorti spontaneamente.

DL 5 ottobre 1983, n. 529

Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive.

DM 29 gennaio 1985, Ministero LL.PP

Modificazioni al DM 19 giugno 1984 concernenti norme tecniche relative alle costruzioni sismiche.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DL 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

L.R. 21 maggio 1985, n. 76

Modifiche ed integrazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

DM 19 luglio 1985

Approvazione dei modelli della domanda di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DM 27 luglio 1985

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

Circolare 30 luglio 1985, n. 3357/25 Ministero LL.PP

Legge 28 febbraio 1985, n. 47; DL 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298; DL 22 luglio 1985, n. 356: Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne.

DM 12 settembre 1985

Modificazione al DM 19 luglio 1985, che ha approvato i modelli delle domande di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DM 20 settembre 1985

Modificazioni al DM 15 maggio 1985 recante disposizioni per gli accertamenti da eseguirsi ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35, comma quarto).

Circolare 25 ottobre 1985, n. 412/17360. Ministero delle Finanze

Legge 28 febbraio 1985, n. 47. DL 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298. Sanatoria delle opere abusive eseguite da terzi su aree di proprietà dello stato e delle opere interne realizzate in immobili statali.

Circolare 29 ottobre 1985, n. 449825 Ministero LL.PP**Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35**

Procedimento per la sanatoria delle opere abusive

Circolare 30 ottobre 1985, n. 50, ANAS – Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni:

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DL 20 novembre 1985, n. 656

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Legge 24 dicembre 1985, n. 780

Conversione in legge del DL 20 novembre 1985, n. 656, concernente disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.

Circolare 18 luglio 1986, n. 3466/25 Ministero LL.PP

Art. 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Opere interne realizzate prima dell'entrata in vigore della legge.

DM 30 luglio 1986

Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici

Circolare 9 settembre 1986, n. 06927-26, Presidenza Consiglio dei Ministri

Circolare esplicativa in materia di coordinamento delle norme sul recupero e la sanatoria di abusi edilizi e sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

DM 9 gennaio 1987

Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

DM 20 giugno 1987

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

L.R. 2 luglio 1987, n. 36

Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure.

DM 15 luglio 1987, n. 316

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

Circolare 1 settembre 1987, n. 29010, Ministero LL.PP

Legge 5 novembre 1971 n. 1086. DM 27 luglio 1985

Controllo dei materiali in genere e degli acciai per cemento armato normale in particolare.

DM 20 novembre 1987

Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento.

DM 3 dicembre 1987

Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

DL 12 gennaio 1988, n. 2

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

DM 13 aprile 1988

Modalità per il rimborso del credito per erroneo o maggior versamento dell'oblazione in favore del richiedente la concessione edilizia in sanatoria.

DM 17 giugno 1988, n. 248

Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio.

DM 17 ottobre 1988

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

DM 26 ottobre 1988

Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici fino al 9 maggio 1989, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

Legge 13 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Legge 24 marzo 1989, n. 122

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393.

DM 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/UL Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13**L.R. 4 dicembre 1989, n. 74**

Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà della Regione, provincie, comuni, comunità montane e loro consorzi.

L.R. 9 marzo 1990, n. 27

Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati a culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica.

L.R. 10 aprile 1990, n. 40

Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

L.R. 21 novembre 1990, n. 86

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 concernente misure di salvaguardia in materia urbanistica.

Legge 17 febbraio 1992, n. 179

Norme per l'edilizia residenziale pubblica

D.L.g. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

DPR 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

DPR 26 aprile 1993

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli artt. 26 e 28 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

DL 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizione per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Legge 4 dicembre 1993, n. 493

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Cir. Lazio Ass.to Urbanistica, territorio e Tutela Ambientale

Richiesta dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497: documentazione e corredo (LR 16 marzo 1982, n. 13)

Circ. Lazio Ass.to Urbanistica, territorio e Tutela Ambientale

Domande dirette ad ottenere il parere ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ai fini del rilascio dell'autorizzazione o concessione in sanatoria per opere realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

Legge 28 gennaio 1994, n. 85

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 DL.

DPR 22 aprile 1994, n. 425

Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.

DL 25 novembre 1994, n. 649

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazione dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

DL. 30 novembre 1994, n. 660

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi

Decreto Ministeriale LL.PP 1 dicembre 1994

Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493

Decreto Ministero LL.PP. 21 dicembre 1994

Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Decreto legge 26 gennaio 1995, n. 24

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazione dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

Decreto legge 26 maggio 1995, n. 193

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazione dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

Decreto legge 26 maggio 1995, n. 88

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazione dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

2. NORMATIVA IGIENICO-EDILIZIA DI CARATTERE GENERALE

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato C

Legge sulla sanità pubblica.

Regolamento 6 settembre 1874, n. 2120

Per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849

Per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica

RD 10 febbraio 1889, n. 5921 (Serie 3a)

Che approva il testo unico della legge Comunale e Provinciale.

RD 9 ottobre 1889, n. 6442

Che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896

Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato.

RD 4 maggio 1898, n. 164

Che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

RD 3 febbraio 1901, n. 45

Regolamento generale sanitario

RD 1 agosto 1907, n. 636

Che approva il testo unico delle leggi sanitarie.

RD 4 febbraio 1915, n. 148

Che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale

RDL 13 agosto 1926, n. 1605

Obbligatorietà delle concimaie.

Legge 23 giugno 1927, n. 1155

Conversione in legge del RDL 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie.

DM 20 maggio 1928

Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.

RDL 1 dicembre 1930, n. 1682

Norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie.

Legge 25 giugno 1931, n. 925

Conversione in legge del RDL 1 dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie.

RD 3 marzo 1934, n. 383

Testo unico della legge comunale e provinciale.

RD 27 luglio 1934, n. 1265

Testo unico delle leggi sanitarie.

RD 2 maggio 1940, n. 1045

Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione

DL 12 luglio 1945, n. 417

Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Legge 9 agosto 1953, n. 640

Provvedimenti epr l'eliminazione delle abitazioni malsane.

D.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446

Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Legge 4 dicembre 1956, n. 1428

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra.

Legge 17 ottobre 1957, n. 983

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

Legge 13 marzo 1958, n. 296

Costituzione del Ministero della Sanità.

Legge 30 luglio 1959, n. 595

Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

DPR 11 febbraio 1961, n. 257

Disciplina degli organi consultivi del Ministero della Sanità e dell'Ufficio medicolegale.

DPR 11 febbraio 1961, n. 264

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

Legge 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250, e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Legge 10 agosto 1964, n. 717

Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4

Assistenza sanitaria e ospedaliera

DPR 15 gennaio 1972, n. 8

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

Legge 27 maggio 1975, n. 166

Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia.

DM 5 luglio 1975

Modificazioni alle Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

Legge 22 luglio 1975, n. 382

Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

DPR 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

DPR 27 aprile 1978, n. 384

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

DPR 26 marzo 1980, n. 327

Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

DPR 8 giugno 1982, n. 503

Attuazione delle direttive CEE nn. 71/118, 75/431, 78/50 e 77/27 (All. 1: condizioni di igiene relative ai macelli. Requisiti di igiene per i laboratori di sezionamento. Igiene del personale, dei locali, delle attrezzature e degli utensili).

DPR 10 settembre 1982, n. 889

Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 e 77/96 (All A: requisiti per il riconoscimento dei macelli. Requisiti per il riconoscimento dei laboratori di sezionamento. Requisiti per il riconoscimento dei depositi frigoriferi. Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature).

Legge regionale 9 novembre 1984, n. 48

Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica.

DPCM 10 agosto 1987

Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

DPCM 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377.

Legge 13 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

DM 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Circolare 22 giugno 1989, n. 1669/UL

Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13

3. NORMATIVA DI CARATTERE ACUSTICO

D.P.C.M. 1/3/91, g.u. N. 57 DEL 1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

D.lgs. 15/8/91, n. 277, s. Ord. G.U. n. 200 del 27/8/91

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212.

Legge N. 447 del 26 ottobre 1995

Legge quadro sull'inquinamento acustico

D. Min. Ambiente 11/12/96, G.U. n. 52 del 4/3/97

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

D.P.C.M. 18/9/97, G.U. n. 233 del 6/10/97

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

D.Min. Ambiente 31/10/97, G.U. n. 267 del 15/11/97

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M 14/11/97, G.U. n. 280 del 1/12/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.C.M 5/12/97, G.U. n. 297 del 22/12/97

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11/12/97 n. 496, G.U. n. 20 del 26/1/98

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

D. Min. Ambiente 16/3/98, G.U. n. 76 del 1/4/98

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

D.lgs 19/9/94 n. 626, s.ord. G.U. . 265 del 12/11/94

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.lgs 19/3/96 n. 242 , s.ord. G.U. n.104 del 6/5/96

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19/9/94 n. 626 recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

4. NORMATICA DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

DM Int. 21 aprile 1895

Che approva l'elenco delle industrie insalubri compilato dal Consiglio Superiore di Sanità.

RD 18 giugno 1899, n. 230

Che approva il Regolamento generale relativo alla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80.

DM 14 marzo 1903

Approvazione di aggiunte all'elenco delle industrie insalubri contemplate nel DM 21 aprile 1895.

DM 12 luglio 1912

Che approva l'elenco delle industrie insalubri in riguardo al loro isolamento.

DM 15 ottobre 1924

Modificazioni all'elenco delle industrie insalubri.

DM 26 febbraio 1927

Inclusione delle raffinerie degli olii che non abbiano impianti per impedire le esalazioni fetide nell'elenco delle industrie insalubri.

DM 14 aprile 1927, n. 530

Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro.

Legge 12 febbraio 1955, n. 51

Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

DPR 19 marzo 1955, n. 520

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DPR 27 aprile 1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Legge 19 dicembre 1952, n. 2390

Riorganizzazione giuridica dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul lavoro.

DPR 18 dicembre 1954, n. 1512

Approvazione dello Statuto dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni sul lavoro.

DPR 7 gennaio 1956, n. 164

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

DPR 19 marzo 1956, n. 302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547.

DPR 19 marzo 1956, n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro

DPR 19 marzo 1956, n. 320

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

DPR 20 marzo 1956, n. 321

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.

DPR 20 marzo 1956, n. 322

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.

DPR 20 marzo 1956, n. 323

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

DM 28 luglio 1958

Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali

DM 12 settembre 1958

Istituzione del Registro Infortuni

DM 12 marzo 1959

Presidi medicochirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo

DPR 26 maggio 1959, n. 689

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco.

DM 12 settembre 1959

Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

DPR 28 luglio 1960, n. 1146

Modificazioni allo Statuto dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni.

DM 9 agosto 1960

Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Legge 31 dicembre 1962, n. 1860

Impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 26 luglio 1963

Riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza emanato ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del DPR 27 aprile 1955, n. 547 Società Como di Napoli Rallentamento idraulico.

DPR 13 febbraio 1964, n. 185

Sicurezza degli impianti.

DM 22 febbraio 1965

Attribuzione all'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

DM 13 luglio 1965

Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

DPR 30 dicembre 1965, n. 1704

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

DM 3 novembre 1967

Inclusione delle fabbriche di piombo tetraetile ed omologhi nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe.

Legge 1 marzo 1968, n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.

DM 6 giugno 1968

Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

DM 2 settembre 1968

Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel DPR 7 gennaio 1956, n. 164.

DM 21 maggio 1969, n. 1088

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 12 febbraio 1971, n. 322

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie.

Circolare 23 settembre 1971, n. 162

Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica

DM 12 febbraio 1971

Nuovo elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Circolare 2 luglio 1973, n. 105, Ministero della Sanità

Standard di accettabilità per effluenti urbani e industriali e criteri di applicazione.

Legge 10 maggio 1976, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DL 10 agosto 1976, n. 544

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Legge 8 ottobre 1976, n. 690

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DM 23 dicembre 1976

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

Circolare 29 dicembre 1976, n. 85 del Comitato dei Ministri, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319

Applicazione delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 8 ottobre 1976, n. 690.

Delibera 4 febbraio 1977, Ministero LL.PP Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

DM 27 marzo 1979

Riconoscimento di efficacia di un nuovo sistema di sicurezza, ai sensi dell'art. 395 del DPR 27 aprile 1955, n. 547.

Legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33

Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Circolare 20 gennaio 1982, n. 13 Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale

Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontati.

DPR 8 giugno 1982, n. 524

Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

DPR 21 luglio 1982, n. 675

Attuazione della direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

DPR 21 luglio 1982, n. 727

Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in “atmosfera esplosiva”.

DM 2 agosto 1984

Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983.

DM 5 ottobre 1984

Attuazione della direttiva CEE n. 47 del 16 gennaio 1984, che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva CEE n. 196 del 6 febbraio 1979, concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva, e già recepita con il DPR 21 luglio 1982, n. 675.

Ordinanza Ministeriale 21 febbraio 1985

Effettuazione del censimento delle attività industriali comportanti il rischio di incidenti rilevanti, rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE del 24 giugno 1982.

DPCM 18 dicembre 1985

Istituzione del Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale.

DM 11 giugno 1986

Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983.

Circolare 10 luglio 1986, n. 45, Ministero della Sanità

Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

DM 2 marzo 1987

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DM 28 novembre 1987, n. 588

Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torri, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.

DPR 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DM 9 luglio 1988

Modificazioni al DM 16 novembre 1983, concernente: “Elenco delle attività soggette, nel campo di rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli Ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577”.

D.L. 25 gennaio 1992, n. 77

Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Legge 27 marzo 1992, n. 257

Cessazione dell'impiego dell'amianto

DM 5 settembre 1994

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DM 6 settembre 1994

Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

5. NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELL'INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELL'ACQUA E DELL'ATMOSFERA

Legge 20 marzo 1941, n. 366

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Legge 4 febbraio 1963, n. 129

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione.

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

DPR 24 ottobre 1967, n. 1288

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

DM 23 novembre 1967

Ripartizione dei comuni interessati alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle zone di controllo "A" e "B" previste dall'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

DM 12 febbraio 1971

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 26 del TU leggi sanitarie.

DPR 15 aprile 1971, n. 322

Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie.

Circolare Ministero della Sanità n. 162 del 23 settembre 1971 concernente il DM 12 febbraio 1971

Nuovo elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TU leggi sanitarie 1934.

Legge 11 novembre 1975, n. 319

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

DM 18 maggio 1976

Disposizione in ordine agli impianti di condizionamento e ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Circolare Ministero Sanità 5 ottobre 1976, n. 69

Concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico.

Legge 8 ottobre 1976, n. 690

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Delibera 4 febbraio 1977, Min. LL.PP. comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento

Criteri, metodologie e norme tecniche di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Circolare 27 aprile 1977, n. 33, Ministero della Sanità DGSIP Div. IV

Controllo e sorveglianza delle caratteristiche di qualità dell'acqua potabile.

DM 4 agosto 1977

Livelli di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle sostanze alimentari e delle bevande al di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Parere Min. Sanità 11 agosto 1977

Installazione di parafulmini radioattivi

DM 13 maggio 1978

Radiazione ionizzanti

Circolare 2 dicembre 1978, n. 102, del Ministero della Sanità DGSIP Div. IV

Disciplina igienica concernente le materie plastiche e gomme per tubazioni ed accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare.

Legge 24 dicembre 1979, n. 650

Integrazione e modifiche delle legge 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela della acque dall'inquinamento

Delibera 8 maggio 1980, Comitato Interministeriale Tutela Inquinamento

Nuovi criteri per determinazione della somma di cui all'18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque all'inquinamento.

Delibera 8 maggio 1980, Comitato Interministeriale Tutela Inquinamento

Definizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 630, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili.

Delibera 30 dicembre 1980 – Ministero LL.PP. Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

DL 4 novembre 1981, n. 620

Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

DM 19 novembre 1981

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del TU Leggi Sanitarie

DL 30 dicembre 1981, n. 801

Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Legge 5 marzo 1982, n. 801

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 1981, n. 801, contenente provvedimenti urgenti in materia di inquinamento delle acque.

DPR 3 luglio 1982, n. 515

Attuazione della direttiva CEE n. 75/A42 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili e n. 78/3119 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

Legge regionale 15 settembre 1982, n. 41

Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature degli insediamenti civili.

DM 15 febbraio 1983

Disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idricopotabile.

DPCM 28 marzo 1983

Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizioni relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.

GU n. 91 del 2 aprile 1983 – Comitato Interministeriale per la tutela acque

Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Legge regionale 15 maggio 1983, n. 34

Modifiche e integrazione alla legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 – disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature degli insediamenti civili.

Decreto 9 febbraio 1984, Ministero della Sanità

Restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, in attuazione delle direttive comunitarie.

Delibera 27 luglio 1984, comitato Interministeriale Smaltimento Rifiuti

Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (GU 13 settembre 1984, n. 253)

DPCM 8 febbraio 1985

Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

DL 25 novembre 1985, n. 667

Provvedimenti urgenti per contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

Delibera 7 gennaio 1986, Comitato Interministeriale Tutela Inquinamento

Integrazione dei criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero.

Legge 24 gennaio 1986, n. 7

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25 novembre 1985 n. 667 recante provvedimenti urgenti per contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

DM 1 febbraio 1986

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

Ordinanza 8 aprile 1986, n. 718 Ministero Protezione Civile

Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Ordinanza Ministeriale 28 aprile 1986 n. 727

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi.

Ordinanza Ministero della Sanità 26 giugno 1986

Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della Crocidolite e dei prodotti che la contengono.

Circolare 1 luglio 1986, n. 42, Ministero della Sanità

Indicazioni esplicative per l'applicazione dell'ordinanza ministeriale 26 giugno 1986 relativa alle restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e di taluni prodotti che la contengono.

Legge 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Circolare Ministero della Sanità 10 luglio 1986, n. 45

Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

Delibera 14 luglio 1986. Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915

Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti.

Circolare 9 settembre 1986, n. 06927/26, Presidenza Consiglio dei Ministri

Circolare esplicativa in materia di coordinamento delle norme sul recupero e la sanatoria di abusi edilizi e sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

Legge regionale 28 novembre 1986, n. 42

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione.

Legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53

Norme sullo smaltimento dei rifiuti in attuazione del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Delibera consiglio regionale 11 dicembre 1986, n. 277

Approvazione del piano dei rifiuti.

DL 31 dicembre 1986, n. 924

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Circolare Ministeriale 3 febbraio 1987, n. 2

Direttive agli organi regionali per l'esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale.

DM 2 marzo 1987, n. 306

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DPR 19 giugno 1987, n. 306

Regolamentazione per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente

Circolare 27 luglio 1987, n. 3035/SI/C

Indagine sugli impianti di depurazione delle acque reflue.

DPCM 10 agosto 1987

Regolamentazione delle pronuncie di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Legge 29 ottobre 1987, n. 441

Conversione in legge, con modificazioni, del DL. 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti.

DM 28 dicembre 1987, n. 559

Criteri per l'elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1 ter, comma 1, del DL: 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Regolamento regionale del 14 gennaio 1988

Regolamento delle procedure per l'istruttoria delle domande di autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento rifiuti.

DPR 24 maggio 1988, n. 203

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DPR 24 maggio 1988, n. 215

Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DPR 24 maggio 1988, n. 216

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DPR 24 maggio 1988, n. 217

Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità e per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DPR 24 maggio 1988, n. 236

Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

DM 14 luglio 1988

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

DL 9 settembre 1988, n. 397

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

DM 22 settembre 1988

Censimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 9 settembre 1988 n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Legge 9 novembre 1988, n. 475

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 settembre 1988 n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Legge regionale 16 novembre 1988, n. 71

Modifica L.R. 30/1984. Tutela delle acque dall'inquinamento e impianti di depurazione.

DPCM 27 dicembre 1988

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377.

DM 8 maggio 1989, Ministero dell'Ambiente

Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Legge 18 maggio 1989, n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Decreto 25 maggio 1989

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

DL 14 giugno 1989, n. 229

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Legge regionale 17 luglio 1989, n. 48

Delega alle provincie di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente.

D.M. Ambiente 26 gennaio 1990

Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche per il loro stoccaggio, trasporto e trattamento.

DPCM 1 marzo 1991

Norme per la limitazione dei rumori

Ordinanza Ministero Ambiente 28 dicembre 1991

Disposizioni attuative in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, delle ordinanze 20 novembre 1991 dei Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.

Decreto 29 maggio 1991

Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

DPCM 7 giugno 1991, n. 308

Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal DPR 10 settembre 1982, n. 915.

DM 12 novembre 1992. Ministero dell'ambiente

Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.

Circolare Ministero Sanità 30 ottobre 1989, n. 26

Apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili.

DM 21 dicembre 1990, n. 443

Trattamento domestico acque potabili.

DM 26 marzo 1991

Norme tecniche per acque destinate al consumo umano

DM 1 luglio 1991

Deroghe caratteristiche quali acque consumo

DM 20 gennaio 1992

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

D.L.gt. 12 luglio 1993, n. 275

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

D.L.gt. 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale.

DPGR 96/93

Prevenzione in materia di inquinamento atmosferico.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

Legge 5 gennaio 1994, n. 37

Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche

6. NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA OSPEDALIERA E PRESIDII SANITARI PUBBLICI E PRIVATI

D.C.G. 20 luglio 1939

Istruzioni per le costruzioni ospedaliere.

DPR 13 febbraio 1964, n. 185

Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 14 luglio 1970

Determinazione dei calori delle attività totali, delle concentrazioni dei nuclidi radioattivi e delle intensità di dose di esposizione al di sotto dei quali non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche ed in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

Circolare Min. LL.PP 22 novembre 1974, n. 13011

Requisiti fisicotecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione

DM 5 agosto 1977

Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private.

DPR 27 aprile 1978, n. 384

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

DPCM 10 febbraio 1984

Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio.

Circolare 10 luglio 1986, n. 45

Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali consententi amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

DPCM 27 giugno 1986

Atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private.

DM 27 giugno 1986

Proroga al termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute del DM 5 agosto 1977.

DM 23 dicembre 1987, n. 566

Proroga del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute del DM 5 agosto 1977.

Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64

Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private

DPCM 2 marzo 1990

Differimento termine per l'adeguamento da parte delle regioni alle prescrizioni sui requisiti delle case di cura private.

DM 16 giugno 1990. Ministero Sanità

Classificazione delle case di cura convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C.

Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 21

Proroga del termine di cui all'art. 58 L.R. 31 dicembre 1987, n. 64: Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convezioni con le case di cura private.

Circolare 30 aprile 1993, n. 15 – Ministero Sanità

Sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita dei presidi sanitari.

DL 2.10.93 n. 396

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

Legge 4 dicembre 1993, n. 492 conv.dl. 396

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2.10.93, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

7 NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA

DM 4 maggio 1925

Approvazione delle norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici

RD 27 maggio 1940, n. 875

Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari.

Circolare 13 novembre 1941, n. 45 del Ministero dei Lavori Pubblici

Direttive per la compilazione dei progetti edilizi delle Scuole industriali medie e superiori e di altre scuole di istruzione tecnica

DPR 1 dicembre 1956, n. 1688

Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e materne.

Circolare 10 agosto 1957, n. 2308, del Ministero dei Lavori Pubblici

Istruzioni tecniche sull'applicazione delle "nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne" approvate con il DPR n. 1688 del 1 dicembre 1956.

Circolare 16 giugno 1958, n. 196 Ministero Pubblica Istruzione

Piccola edilizia scolastica rurale.

Legge 26 gennaio 1963, n. 47

Norme relative alla edilizia scolastica prefabbricata

Circolare 29 settembre 1964, n. 3930 del Ministero dei Lavori Pubblici

- a) Rapporti fra Amministrazioni statali e comunali;
- b) Dimensionamento delle attrezzature scolastiche nei piani di zona;
- c) Rilevamento dei dati riguardanti gli altri piani urbanistici.

Circolare 26 marzo 1965, n. 5112 del Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Edilizia Statale

Disposizioni in materia di costruzione di edifici scolastici ad elementi modulati prefabbricati.

Circolare 22 maggio 1967, n. 3150 del Ministero dei Lavori Pubblici – Presidenza del Consiglio Superiore, Servizio tecnico centrale

Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Circolare 6 marzo 1970, n. 6795 del Ministero dei Lavori Pubblici – Presidenza del Consiglio Superiore, Servizio tecnico centrale

Criteri di valutazione sulle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione negli edifici scolastici.

DM 21 marzo 1970

Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di edilizia scolastica.

DM 26 marzo 1971

Sospensione delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970.

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.

Legge regionale 5 marzo 1973, n. 5

Norme sugli Asili Nido.

Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 39

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 – Norme sugli Asili Nido.

Lettera circolare 24 giugno 1974, Min. Interno Direzione Generale Protezione Civile

Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a scuole

Legge 5 agosto 1975, n. 412

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento.

DM 18 dicembre 1975

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

Legge regionale 7 dicembre 1976, n. 59

Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

DM 13 settembre 1977

Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.

Legge regionale 18 dicembre 1976, n. 59

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 – Norme sugli asili nido

Legge regionale 17 aprile 1977, n. 18

Interventi per la tutela ed il miglioramento del patrimonio di edilizia scolastica.

DPR 27 aprile 1978, n. 384

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Circolare 10 luglio 1986, n. 45

Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati.

DL 5 settembre 1988, n. 390

Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica

Legge regionale 22 settembre 1978, n. 61

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 concernente norme sugli asili nido.

Legge 28 ottobre 1988, n. 464

Conversioni in legge, con modificazioni, del DL 5 settembre 1988, n. 390, concernente disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica.

8. NORMATIVA RELATIVA ALL'EDILIZIA ALBERGHIERA, COLLETTIVA, SOCIALE

RD 24 maggio 1925, n. 1102

Approvazione del regolamento per le miglione igieniche negli alberghi

RDL 18 gennaio 1937, n. 975

Classificazione degli alberghi e delle pensioni.

Legge 30 dicembre 1937, n. 2651

Conversione in legge, con modificazioni del RDL 18 gennaio 1937, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni.

RDL 5 settembre 1938, n. 1729

Modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

RDL 8 novembre 1938, n. 1908

Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739.

Legge 18 gennaio 1939, n. 382

Conversione in legge del RDL 5 settembre 1938, n. 1729, contenente modificazioni alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Legge 16 giugno 1939, n. 1111

Disciplina degli affittacamere

Legge 4 agosto 1955, n. 691

Provvedimenti in favore dell'industria alberghiera

Legge 21 marzo 1958, n. 326

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

DPR 20 giugno 1961, n. 869

Norme di attuazione della legge 21 marzo 1958, n. 326, recante la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

Legge 15 febbraio 1962, n. 68

Norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico-alberghiero.

Legge 9 febbraio 1963, n. 234

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68 concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù.

DPR 30 dicembre 1970, n. 1437

Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

Circolare Ministero della Sanità 5 agosto 1971, n. 146

Servizi igienici dei campeggi.

Legge regionale 5 marzo 1973, n. 5

Norme sugli asili nido

Legge regionale 28 dicembre 1973, n. 39

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 - Norme sugli asili nido.

Legge regionale 19 luglio 1974 n. 32

Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento della ricettività alberghiera della Regione.

Legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80

Provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari.

Legge regionale 8 maggio 1979, n. 43

Proroga del vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 maggio 1936, n. 1692 e successive integrazioni al 31 dicembre 1979.

Legge 18 luglio 1980, n. 406

Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

DM 12 settembre 1980

Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizione per la prevenzione incendi".

DM 3 maggio 1985 n. 59

Disciplina dei complessi ricettivi campeggiatici

Legge regionale 27 settembre 1993, n. 2

Integrazione tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi ed i requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della LR 3 maggio 1985 n. 59: disciplina dei complessi ricettivi campeggiatici.

Legge regionale 5 maggio 1994, n. 23

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle strutture ricettive e alberghiere

9. NORMATIVA RELATIVA AI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, IMPIANTI SPORTIVI

RD 10 settembre 1936, n. 1946

Norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili e sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

Legge 18 gennaio 1937

Norme di attuazione del RD 10 settembre 1936, n. 1946.

Circolare 15 febbraio 1951, n. 16 del Ministero dell'Interno

Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo.

Circolare 2 luglio 1962, n. 68 del Ministero dell'Interno

Norme di sicurezza per l'agibilità delle piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli.

Circolare 22 gennaio 1963, n. 12 del Ministero dell'Interno

Modifiche alla circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951, relative a "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere".

Circolare 1 marzo 1963, n. 28 Modifiche alla circolare n.16 del 15 febbraio 1951

Circolare 16 luglio 1971, n. 128 del Ministero della Sanità

Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine.

Lettera circolare 24 giugno 1972, n. 86 del Ministero dell'Interno Direzione Generale Protezione Civile

Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili.

Legge 11 novembre 1975, n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare 25 febbraio 1976, n. 13 del Ministero dell'Interno

Modifica all'art. 90 della circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951. Disposizione in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Circolare 9 marzo 1978 del Ministero Turismo e Spettacolo

Norme in materia di agibilità, apertura e funzionamento dei "teatritenda".

DPR 27 aprile 1978, n. 384

Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Circolare 16 giugno 1980, n. 16 del Ministero dell'Interno

Modifiche e chiarimenti della circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951.

Legge 18 luglio 1980, n. 406

Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

DM 12 settembre 1980

Direttive di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi".

DPR 8 giugno 1983, n. 524

Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

DM 6 luglio 1983

Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM 28 agosto 1984

Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM 30 luglio 1986

Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del DM 28 agosto 1984 recante modificazioni al DM 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM 10 settembre 1986

Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

DM 22 gennaio 1987

Interpretazione al DM 10 settembre 1986, concernente nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

DM 22 maggio 1987 – Ministero Tur.Spett.

Criteri e parametri per strutture sportive di base

DM 28 febbraio 1987

Ulteriore proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del DM 28 agosto 1984 recante modificazioni al DM 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

Circolare 15 ottobre 1987, n. 37 Ministero dell'Interno

Locali di pubblico spettacolo. Sostituzione di materiali componenti poltrone imbottite.

DM 1 febbraio 1988 – Ministero Tur.Spett.

Modifica DM 22 maggio 1987 – Costruzione impianti sportivi

DL 2 febbraio 1988, n. 22

Modifiche alla legge 65/87 concernente misure per costruzione impianti sportivi. Convertito in legge n. 92/1988.

Legge 13 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

DM 35 agosto 1989 – Ministero Interno

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi

DM 13 gennaio 1992, n. 184 – Ministero Tur.Spett.

Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213 per la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l'ampliamento di sale e arene in attività ecc.

DM 18 febbraio 1992, n. 491, Ministero Tur.Spett.

Regolamento con integrazione e modifiche ai DD.MM. 4.12.1985, 2.7.1986 e 28.5.1987 recanti: modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, 2° comma, lettera e) della legge 163/85 per l'adeguamento di strutture e arredi di sale teatrali e musicali.

10 NORME DI PREVENZIONE INCENDI

RD 7 novembre 1942, n. 1564

Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

DPR 26 maggio 1959, n. 689

Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco.

Legge 28 marzo 1962, n. 169

Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole

DPR 13 febbraio 1964, n. 185

Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Legge 7 maggio 1965, n. 460

Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali.

DPR 30 dicembre 1965, n. 1704

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 27 luglio 1966

Modalità relative alla denuncia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, e determinazione dei valori di quantità totale di radioattività delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704.

DM 26 ottobre 1966

Norme relative alla procedura di rilascio del nulla osta prescritto dall'art. 34 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, per gli esercizi di categoria B autorizzati al commercio dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive ai sensi dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

DM 18 luglio 1967

Aggiornamento della tabella di raggruppamento dei nuclidi radioattivi, allegata al DM 27 luglio 1966, concernente la determinazione dei valori delle quantità totali di radioattività ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704 (trasporti di materie radioattive).

DM 19 luglio 1967

Aggiornamento della tabella di raggruppamento dei nuclidi radioattivi, allegata DM 27 luglio 1966
Modalità relative alla denuncia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, e determinazione dei valori di quantità totale di radioattività delle materie radioattive ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704.

DM 6 giugno 1968

Determinazione delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Legge 19 dicembre 1969, n. 1008

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 14 luglio 1970

Determinazione dei valori delle attività totali, delle concentrazioni dei nuclidi radioattivi, delle intensità di dose di esposizione al di sotto dei quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

DPR 12 gennaio 1971, n. 208

Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

DM 2 febbraio 1971

Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

DPR 27 ottobre 1971, n. 1269

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

Legge 2 febbraio 1973, n. 7

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.

Circolare 6 marzo 1975, n. 3355 – Ministero Interno

Impianti cucina e lavaggio stoviglie a gas metano o GPL in ristoranti, alberghi, ecc.

DM 18 maggio 1976

Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali su messi di trasporto pubblico.

DPR 2 ottobre 1976, n. 785

Modificazione all'art. 1 del DPR 8 novembre 1973, n. 915, contenente nuovi termini epr l'attuazione delle norme transitorie di cui all'art. 31 del DPR 12 gennaio 1971, n. 208, recante norme di sicurezza per i distributori stradali di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

DM 4 gennaio 1977

Impianti nucleari soggetti alle disposizioni dell'art. 55 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, concernenti la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DM 30 marzo 1978

Esclusione degli impianti nucleari dall'applicazione delle norme riguardanti il controllo sulla combustione.

Lettera circolare 5 aprile 1979, n. 8242/4183, Ministero dell'Interno

Impianti di cucina e di lavaggio stoviglie funzionanti a gasolio, a gas metano e/o a g.p.l. a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili.

Legge 18 luglio 1980, n. 406

Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.

DM 12 settembre 1980

Direttiva di massima per le prescrizioni che i comandi provinciali dei vigili del fuoco daranno ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406: "Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi".

Circolare 7 ottobre 1980, n. 23 – Ministero dell'Interno

DM contenente le direttive di massima previste al punto 6 Allegato A) alla legge n.406/1980 e chiarimenti.

DM 20 novembre 1981

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili

Circolare 16 gennaio 1982, n. 2/MI.SA, Ministero dell'Interno

DM 20 novembre 1981 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili". Indicazioni esplicative e chiarimenti.

DM 16 febbraio 1982

Modificazione del DM “/ settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

DPR 8 giugno 1982, n. 524

Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

DPR 21 luglio 1982, n. 675

Attuazione della direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

DPR 21 luglio 1982, n. 727

Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

DM 16 luglio 1983

Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM 30 novembre 1983

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

DM 31 marzo 1984

Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.

DM 26 giugno 1984

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

DM 2 agosto 1984

Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al DM 16 novembre 1983.

DM 28 agosto 1984

Modificazioni al DM 16 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere.

DM 5 ottobre 1984

Attuazione della direttiva CEE n. 47 del 16 gennaio 1984, che adegua al progresso tecnico la precedente direttiva CEE n. 196 del 6 febbraio 1979, concernente il materiale elettrico destinato ad essere impiegato in atmosfera esplosiva, e già recepita con il DPR 21 luglio 1982, n. 675.

Circolare 19 ottobre 1984, n. 21250/4106, Ministero dell’Interno

DM 31 marzo 1984 “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc”.
Criteri applicativi.

DM 24 novembre 1984

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Legge 7 dicembre 1984, n. 818

Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ordinanza 21 febbraio 1985 del Ministero della Sanità

Effettuazione del censimento delle attività industriali comportanti il rischio di incidenti rilevanti, rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE del 24 giugno 1982.

DM 8 marzo 1985

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

DL 21 giugno 1985, n. 288

Proroga del termine previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Legge 8 agosto 1985, n. 407

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 giugno 1985, n. 288, recante proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

DM 14 agosto 1985

Proroga dei termini di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 2 del DM 8 marzo 1985 concernente direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

DL Ministero di Grazia e Giustizia GU 20 agosto 1985, n. 195

Testo del DL 21 giugno 1985, n. 288, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1985, n. 407, recante "Proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Circolare 11 dicembre 1985 n. 36 Ministero dell'Interno

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

DPCM 18 dicembre 1985

Istituzione del Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale.

DM 1 febbraio 1986

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

DM 6 marzo 1986

Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno

Ordinanza 14 aprile 1986

Banca dati relativa alla indagine sulle industrie ad altro rischio, sulle dighe, bacini idrici e discariche di materiale inquinante.

Lettera circolare 28 marzo 1987, n. 6140/4122, Ministero dell'Interno

Edifici di civile abitazione con altezza di gronda superiore a 24 metri.

Legge 13 aprile 1987, n. 149

Conversioni in legge, con modificazioni, del DL 27 febbraio 1987, n. 51, concernente proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

DM 16 maggio 1987, n. 246

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

DM 11 giugno 1986

Modificazioni al DM 2 agosto 1984 recante norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al DM 16 novembre 1983.

DM 30 luglio 1986

Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1984 recante modificazioni al DM 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Circolare 17 dicembre 1986, n. 42

Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

DL 27 febbraio 1987, n. 51

Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

DM 28 febbraio 1987

Ulteriore proroga del termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1984 recante modificazioni al DM 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Lettera circolare 7 dicembre 1987, n. 23752/4122, Ministero dell'Interno

Strutture in legno. Controsoffitti.

Lettera circolare 22 dicembre 1987, n. 23752/4122, Ministero dell'Interno

Art. 4 DM 16 maggio 1987, n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione". Chiarimenti.

DM 11 gennaio 1988

Norme di prevenzione incendi nelle metropolitane

DM 9 luglio 1988

Modificazioni al DM 16 novembre 1983, concernente “Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all’esame degli Ispettori regionali o interregionali del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577.

Legge 5 marzo 1990, n. 46

Norme di sicurezza degli impianti

DM 13 gennaio 1992, n. 184 – Ministero Turismo Spettacolo

Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213 per la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l’ampliamento di sale e arene in attività ecc.

DM 20 maggio 1992, n. 569 – Ministero per i beni culturali e ambientali

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

DM 26 agosto 1992 – Ministero dell’Interno

Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

DM 14 dicembre 1993

Classificazione resistenza al fuoco porte e chiusure.

11 . NORME PER RISPARMIO ENERGETICO**Legge 30 aprile 1976, n. 373**

Norme per il contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici

DPR 28 giugno 1977, n. 1052

Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici

Legge 5 marzo 1990, n. 46

Norme di sicurezza degli impianti.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

DPR 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

DM 13 dicembre 1993 – Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato

Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art. 238 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestata la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Circolare n. 231/F del 13 dicembre 1993 – Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Art. 28 della legge 10/1991. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.

12 – NORME IMPIANTI ELETTRICI

Normativa CEI 64/50

DPR 27 novembre 1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Legge 1 marzo 1968, n. 186

Produzione materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici.

Legge 18 ottobre 1977, n. 791

Direttiva CEE 72/23: garanzia di sicurezza del materiale elettrico utilizzato entro limiti di tensione.

Legge 5 marzo 1990, n. 46

Norme di sicurezza degli impianti.

DPR 6 dicembre 1991, n. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 norme di sicurezza degli impianti.

DM 15 ottobre 1993, n. 519

Impianti messa a terra e protezione scariche atmosferiche

DPR 18.061994, n. 392

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.